



COPIA

COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Viale Duca degli Abruzzi – Palazzo di Città – tel. 0883659111 fax 0883654016

P.IVA e Cod.Fisc.: 00377420716 – www.comune.margheritadisavoia.bt.it

Deliberazione del Consiglio Comunale

Verbale n. 52

OGGETTO: Determinazione aliquote IMU per l'anno 2024 (L.27 dicembre 2019 n. 160).

L'anno DUEMILAVENTITRE il giorno VENTIDUE del mese di DICEMBRE alle ore 09:30 in Margherita di Savoia, nella sala delle adunanze Consiliari, convocato con appositi avvisi consegnati via Pec a ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in seconda convocazione.

Risultano	presente	assente		presente	assente
LODISPOTO Bernardo (Sindaco)	X		RICCO Salvatore	X	
BALLARINO Stefania	X		SANTOBUONO Francesca	X	
DAMATO Grazia	X		TESORO Savino	X	
DIELLA Giuseppe	X		GALIOTTA Grazia	X	
LATTANZIO Salvatore	X		DI LECCE Gianluca		X
LEONE Margherita	X		LEONE Giovanni	X	
MUOIO Elena	X		PESTILLO Francesco		X
NATOLA Vanessa	X		QUARTA Vittorio Emanuele	X	
PIAZZOLLA Salvatore	X				

Assume la presidenza il dott. Giuseppe Diella in qualità di Presidente del C.C., partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Rosa D'Alterio che esercita le funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267.

Il Presidente invita i consiglieri presenti a deliberare in ordine all'argomento indicato in oggetto.

- Visto: Parere favorevole di regolarità tecnica nonché la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del D.lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio

Ft. Dott. Fabrizio Falcone

- Visto: si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.lgs. 267

Il Responsabile del Servizio

Ft. Dott. Fabrizio Falcone

La seduta è pubblica

Risultano presenti n. 14 consiglieri oltre il Sindaco.

Il Presidente del Consiglio, comunica che si deve procedere all'esame del 8° punto all'ODG “**Determinazione aliquote IMU per l'anno 2024 (L.27 dicembre 2019 n. 160)**” e passa la parola all' Assessore Francesca Santobuono che relaziona sui punti all'odg in un'unica discussione.

Sul punto chiedono di intervenire il Consigliere Leone Giovanni, il Consigliere Quarta Emanuele, la Consigliere Galiotta Grazia, la Consigliera Ballarino Stefania, la Consigliera Natola Vanessa, l'Assessore Muoio Elena, l'Assessore Piazzola Salvatore e il Sindaco.

Degli interventi sull'argomento di cui al presente verbale è stata effettuata fonoriproduzione su supporto magnetico, così come sono stati registrati su nastro tutti gli interventi dell'intera seduta consiliare. La trascrizione integrale della fonoriproduzione costituisce il separato verbale di seduta che verrà conservato agli atti a documentazione della seduta e a disposizione dei Consiglieri e degli aventi titolo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 21/12/2022 sono state approvate per l'anno 2023 le aliquote IMU;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art.1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Visto il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato “Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 130”;

Preso atto che l'art. 6 bis del D.L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 170/2023 (GU Serie Generale n. 278 del 28.11.2023) dispone che “... In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025 ...”;

Considerato che si ritiene opportuno l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all'1 per mille;
- 3) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,60 per mille;
- 4) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille;
- 5) terreni agricoli: aliquota pari al 10,60 per mille;
- 6) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille.

Rilevato che l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione disponendo, contestualmente, che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

Atteso che l'articolo 151, comma 1, del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli enti locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;

Visto inoltre l'art. 1 comma 48 della Legge n.178 del 30/12/2020 il quale prevede testualmente: “*A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà ...”*

Dato atto che con Delibera di Consiglio Comunale n.22 del 27/06/2020 è stato approvato il nuovo Regolamento IMU;

Ritenuto opportuno approvare per l'anno 2024 le aliquote IMU così come riportate e descritte nell'allegato 1 che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che sulla presente proposta sono stati espressi i pareri favorevoli, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, del Responsabile del Servizio Finanziario espressi ai sensi dell'art. 49 e 147 bis, comma 1, del D. lgs. N. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Non essendovi altri interventi il Presidente pone ai voti la proposta di delibera di cui al punto all'ordine del giorno. Si procede alla votazione del punto 8 all'odg **“Determinazione aliquote IMU per l'anno 2024 (L.27 dicembre 2019 n. 160).”**

Con n. 12 voti favorevoli, n. 3 contrari (Galiotta Grazia, Quarta Emanuele, Leone Giovanni) e n. 0 astenuti espressi per alzata di mano dai 15 Consiglieri presenti e votanti su 17 assegnati,

DELIBERA

Di approvare l'allegato 1, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, e di cui, di seguito, si sintetizzano e riportano le aliquote IMU per l'anno 2024:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all'1 per mille;
- 3) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,60 per mille;
- 4) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille;
- 5) terreni agricoli: aliquota pari al 10,60 per mille;
- 6) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille.

Di dare atto inoltre che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre, nell'apposita sezione del Portale del

federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 12 voti favorevoli, n. 3 contrari (Galiotta Grazia, Quarta Emanuele, Leone Giovanni) e n. 0 astenuti, espressi per alzata di mano dai 15 Consiglieri presenti e votanti su 17 assegnati, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Ft. Dott. Giuseppe Diella

Il SEGRETARIO GENERALE
Ft. Dott.ssa Rosa D' Alterio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il **12.01.2024** e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Dalla Residenza Municipale, lì **12.01.2024**

IL SEGRETARIO GENERALE
Ft. Dott.ssa Rosa D' Alterio

Visto per copia conforme all'originale per uso amministrativo o d'ufficio.

Dalla Residenza Municipale, lì **12.01.2024**

IL SEGRETARIO GENERALE
Ft. Dott.ssa Rosa D' Alterio